

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2282

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Modifica all'articolo 544-*bis* del codice penale in materia di uccisione, cattura, commercio e utilizzo illeciti di esemplari di fauna selvatica o protetta

*Presentata il 3 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — Il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali protette rappresentano fenomeni ancora tristemente molto diffusi nel nostro Paese. Ogni anno sono migliaia gli animali uccisi a causa di tali barbare pratiche; tra questi si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli uccelli, ma anche orsi, lupi, cervi, camosci, aquile e altri rapaci.

L'approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Tuttavia, da essa sono risultate inspiegabilmente escluse alcune norme di significativa importanza per contrastare il bracconaggio e le illegalità ai danni della fauna e della flora.

Successivamente, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, la tutela dell'ambiente e della natura è entrata nella

Carta costituzionale italiana. Con il voto pressoché unanime del Parlamento, sono stati riformati gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Nell'articolo 9 è stata inserita, tra i principi fondamentali della Costituzione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, richiamando la necessità di proteggere gli animali attraverso le leggi dello Stato. Nell'articolo 41 è stato sancito il principio che l'iniziativa economica privata, pur essendo libera, non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente e che l'attività economica, sia pubblica che privata, deve essere indirizzata e coordinata anche ai fini ambientali.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, inoltre, all'approvazione di misure potenzialmente peggiorative (o tentativi in tal senso) incidenti su settori strettamente connessi con il bracconaggio e altri reati con-

tro la flora e la fauna, tra cui si ricordano gli interventi sul Corpo forestale dello Stato e sui Corpi di polizia provinciale, indispensabili per il monitoraggio e la prevenzione di tali attività.

Eppure, numerosi studi confermano come il fenomeno sia tutt'altro che circoscritto: uno studio dell'associazione Legambiente basato su dati a disposizione delle Forze di polizia e delle procure relativi alle infrazioni contro la fauna selvatica riporta come negli ultimi anni in Italia siano state registrate quotidianamente circa venti infrazioni contro la fauna selvatica. Numeri altrettanto inquietanti risultano essere quelli relativi al bracconaggio.

Appare evidente, dunque, come la normativa volta a contrastare tali fenomeni non sia attualmente sufficiente a perseguire lo scopo; si tratta infatti di reati molto gravi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale ed europeo – si ricordano, in tal senso, le direttive 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta « direttiva *habitat* »), e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (cosiddetta « direttiva uccelli »): una materia, oggi ancora ricadente nella sfera dei reati cosiddetti minori, per la quale risulta necessario e urgente un intervento di adeguamento della legislazione.

Il quadro del nostro Paese non risulta inoltre omogeneo, essendoci regioni come la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria (soprattutto alcune città, tra cui Napoli, Roma, Bari, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Foggia e Brescia) maggiormente colpite da tali fenomeni. Alla luce degli

inquietanti dati emersi, l'impianto normativo andrebbe dunque rivisto nel suo insieme.

Appare particolarmente urgente l'introduzione nel codice penale dei delitti contro la fauna selvatica o protetta, come avvenuto per i delitti contro l'ambiente. Si segnala in tal senso come la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo abbia approvato, con la risoluzione del 24 novembre 2024, il Piano d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche, sollecitando le istituzioni europee a dare seguito alle indicazioni ivi presenti; in particolare, al punto 15 del Piano viene sottolineata la necessità di introdurre « *consistent and dissuasive criminal penalties* » per combattere i crimini contro la fauna selvatica.

L'inserimento in Costituzione del principio di tutela della biodiversità chiede con urgenza al Parlamento di adeguare il quadro normativo per la tutela della fauna selvatica o protetta in Italia, poiché ogni giorno « perso » è un giorno in più con migliaia di animali selvatici uccisi e torturati. Le molteplici esigenze di tipo sanitario che hanno travolto la società in questi ultimi due anni rendono ancora più urgente tale intervento.

La presente proposta di legge è volta dunque a dare avvio a tale necessaria riflessione sui reati come il bracconaggio, attraverso la novella del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale e l'introduzione di tre nuovi commi all'articolo 544-*bis* in materia di delitti contro gli animali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali »;

b) all'articolo 544-*bis*, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie di fauna selvatica o protetta ovvero ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna selvatica o protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Alla pena di cui al secondo comma soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie di fauna protetta per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parte dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie di fauna protetta.

Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo comma, per specie protette si intendono: le specie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; le specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996; le specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ».

Art. 2.

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), d) e f) sono abrogate;

b) all'articolo 2, comma 1, le lettere a), d) e f) sono abrogate;

c) all'articolo 30, comma 1, le lettere b), c), c-bis) e g) sono abrogate.

